



2024/1270

8.5.2024

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2024/1270 DELLA COMMISSIONE

del 7 maggio 2024

che rettifica il regolamento di esecuzione (UE) 2023/2466 della Commissione recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme di commercializzazione applicabili alle uova

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 90 bis, paragrafo 6, lettera c), e l'articolo 91, primo comma, lettere b), f) e g),

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento di esecuzione (UE) 2023/2466 della Commissione ⁽²⁾, recante modalità di applicazione per quanto riguarda le norme di commercializzazione applicabili alle uova, contiene una serie di errori ed omissioni.
- (2) In tutte le versioni linguistiche del regolamento di esecuzione (UE) 2023/2466, l'articolo 8 e l'articolo 9, paragrafo 5, contengono un riferimento agli articoli 4, 5 e 6 di detto regolamento di esecuzione. Poiché l'articolo 4 di tale regolamento di esecuzione riguarda la stampigliatura delle uova e non contiene alcun riferimento ai registri, l'articolo 8 e l'articolo 9, paragrafo 5, del regolamento di esecuzione (UE) 2023/2466 dovrebbero fare invece riferimento agli articoli 5, 6 e 7 di tale regolamento di esecuzione.
- (3) Nella versione tedesca del regolamento di esecuzione (UE) 2023/2466, nell'articolo 9, paragrafo 1 manca un riferimento al regolamento delegato (UE) 2023/2465 della Commissione. ⁽³⁾
- (4) Nella versione italiana del regolamento di esecuzione (UE) 2023/2466, nei considerando 1 e 6 e negli articoli 2, 5, 7, 8, 9 e 10 manca un riferimento al regolamento delegato (UE) 2023/2465.
- (5) In tutte le versioni linguistiche del regolamento di esecuzione (UE) 2023/2466, nell'articolo 10, paragrafo 3 manca un riferimento all'allegato VII, parte VI, del regolamento (UE) n. 1308/2013
- (6) È pertanto opportuno rettificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) 2023/2466.
- (7) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per l'organizzazione comune dei mercati agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento di esecuzione (UE) 2023/2466 è così rettificato:

- 1) *al considerando 1, la quarta frase è sostituita dalla seguente:*
«Questi dovrebbero sostituire le disposizioni del regolamento (CE) n. 589/2008 della Commissione, abrogato dal regolamento delegato (UE) 2023/2465 della Commissione»;
- 2) *al considerando 6, la prima frase è sostituita dalla seguente:*
«Al fine di garantire il rispetto delle norme di commercializzazione applicabili alle uova, gli Stati membri dovrebbero effettuare controlli di conformità volti a verificare che le uova di galline della specie *Gallus gallus* siano conformi alle norme stabilite nel regolamento delegato (UE) 2023/2465.»;
- 3) *l'articolo 2 è sostituito dal seguente:*

«Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni di cui all'articolo 2 del regolamento delegato (UE) 2023/2465.»;

⁽¹⁾ GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2013/1308/oj>.

⁽²⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2023/2466 della Commissione, del 17 agosto 2023, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme di commercializzazione applicabili alle uova (GU L, 2023/2466, 8.11.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2023/2466/oj).

⁽³⁾ Regolamento delegato (UE) 2023/2465 della Commissione, del 17 agosto 2023, che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme di commercializzazione applicabili alle uova e abroga il regolamento (CE) n. 589/2008 della Commissione (GU L, 2023/2465, 8.11.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2023/2465/oj).

- 4) All'articolo 5, la prima frase del paragrafo 2 è sostituita dal testo seguente:
«2. [...] Qualora sia indicato il tipo di alimentazione, a norma dell'articolo 13 del regolamento delegato (UE) 2023/2465, i produttori, fatti salvi i requisiti di cui all'allegato I, parte A, punto III, del regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, registrano le informazioni seguenti, specificando per ciascun tipo di alimentazione:»;
- 5) all'articolo 7, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
«2. [...] Qualora le uova della categoria A e i rispettivi imballaggi rechino l'indicazione del tipo di alimentazione delle galline ovaiole ai sensi dell'articolo 13 del regolamento delegato (UE) 2023/2465, i centri di imballaggio che si avvalgono di queste indicazioni registrano separatamente tali uova, in conformità del paragrafo 1 del presente articolo.»;
- 6) l'articolo 8 è sostituito dal seguente:
«Articolo 8

Termine di conservazione dei registri

I registri e i fascicoli di cui all'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2023/2465 e agli articoli 5, 6 e 7 del presente regolamento sono conservati per almeno 12 mesi a partire dalla data della loro creazione.»;

- 7) all'articolo 9, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
«1. Ciascuno Stato membro designa un servizio di ispezione per garantire la conformità al presente regolamento e al regolamento delegato (UE) 2023/2465.»;
- 8) all'articolo 9, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
«2. [...] I servizi di ispezione di cui al paragrafo 1 controllano i prodotti contemplati dal regolamento delegato (UE) 2023/2465 nelle diverse fasi della commercializzazione, a seconda dei casi. I controlli sono effettuati per sondaggio e sulla base di un'analisi di rischio che tenga conto del tipo e della capacità di lavorazione dello stabilimento, nonché dei precedenti dell'operatore per quanto riguarda il rispetto delle norme di commercializzazione applicabili alle uova.»;
- 9) all'articolo 9, il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:
«5. I controlli sono effettuati regolarmente e senza preavviso. I registri di cui agli articoli 5, 6 e 7 sono messi a disposizione dei servizi di ispezione su loro richiesta.»;
- 10) All'articolo 10, i paragrafi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:
«1. [...] In caso di inadempienza alle disposizioni del presente regolamento o dell'allegato VII, parte VI, del regolamento (UE) n. 1308/2013 o del regolamento delegato (UE) 2023/2465, constatata nell'ambito delle ispezioni di cui all'articolo 9, le decisioni dei servizi di ispezione devono essere applicate all'intera partita controllata.
2. [...] Qualora la partita controllata non sia ritenuta conforme al presente regolamento o all'allegato VII, parte VI, del regolamento (UE) n. 1308/2013 o al regolamento delegato (UE) 2023/2465, il servizio di ispezione ne vieta la commercializzazione o, se essa proviene da un paese terzo, l'importazione, fino a quando e nella misura in cui sia fornita la prova che la partita stessa è stata resa conforme alle disposizioni del presente regolamento.»;
- 11) all'articolo 10, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:
«3. Il servizio di ispezione che ha effettuato il controllo verifica se la partita incriminata sia stata o stia per essere resa conforme alle disposizioni del presente regolamento, del regolamento delegato (UE) 2023/2465 o dell'allegato VII, parte VI, del regolamento (UE) n. 1308/2013.».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 maggio 2024

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN